

Commissione trib. reg. Umbria, sez. III, sentenza 22 ottobre 2012, n. 136

Svolgimento del processo

La [...] Srl ha proposto ricorso avverso gli avvisi d'accertamento mediante i quali l'Agenzia delle Entrate, con riferimento agli anni d'imposta 2005/06, ha contestato ai fini IRES, IRAP ed IVA l'indebita deduzione di costi relativi ad una serie di fatture emesse in favore della medesima [...] srl dalla ditta individuale [...]

L'Ufficio si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto dei ricorsi.

Con sentenza del 22.7.11 la Commissione Tributaria Provinciale ha respinto i ricorsi riuniti.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la società.

Motivi della decisione

I recuperi in questione sono motivati ai sensi dell'art 14 comma 4 bis della L. n. 537 del 1993, in quanto, secondo l'Ufficio, le relative

fatture sarebbero state emesse per operazioni soggettivamente inesistenti. Sulla base di una verifica effettuata nei confronti della ditta [...] l'Ufficio ritiene, infatti, che le fatture da quest'ultima emesse in favore della [...] srl sarebbero relative a prestazioni (assemblaggio, montaggio di pompe, ecc.) in realtà svolte da altro soggetto, che la ditta Paccamonti incaricava delle lavorazioni commissionategli dalla [...] srl e che la stessa ditta [...] provvedeva autonomamente a pagare una volta che la [...] aveva saldato le varie fatture.

Orbene, osserva questa Commissione che, ai fini delle imposte dirette, il recente D.L. n. 16 del 2012, convertito nella L. n. 44 del 2012, all'art 8 ha escluso l'indeducibilità dei costi in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, stabilendo altresì l'applicabilità della nuova normativa anche con riferimento a fatti posti in essere precedentemente alla sua entrata in vigore.

In considerazione di ciò l'accertamento deve essere annullato per quanto attiene ai recuperi a titolo di IRES ed IRAP.

Con riferimento all'IVA l'accertamento è invece da ritenere illegittimo stante la buona fede della società.

E' invero notorio il costante principio giurisprudenziale secondo il quale, in materia di IVA, nell'ipotesi di fatture per operazioni inesistenti il diritto alla detrazione è subordinato al fatto che il committente non abbia avuto consapevolezza della falsità della fattura.

Ciò posto, nel caso in esame la buona fede della (...) effettivamente desumibile da una serie di elementi (elencati alle pagg 10, 11 e 12 della memoria della società) i quali - appunto - complessivamente valutati consentono di poter escludere non solo la conoscenza ma anche la conoscibilità, secondo criteri di media diligenza, della prospettata inesistenza soggettiva delle fatture in questione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.